

A.1. OGGETTO DELLE DIRETTIVE.

1. Oggetto

Le presenti direttive, che derivano dal dispositivo dell'art. 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, “ Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, normano i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. I requisiti strutturali ed organizzativi di cui alle presenti direttive costituiscono per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 4 del 2002 presupposto necessario per l'iscrizione all'albo provinciale. I medesimi rappresentano per i Comuni i requisiti minimi dei servizi da essi erogati.⁴

2. Tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della citata legge provinciale le tipologie dei servizi sono:

- a) Nido d'infanzia e micro-nido d'infanzia;
- b) Nido familiare-Servizio Tagesmutter ;
- c) Servizi integrativi: Centro per bambini e genitori; Spazio gioco e di accoglienza; Servizi sperimentali.